

SOMMARIO

<p>Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia Anno LI – N° 3</p> <p><i>Direttore responsabile:</i> GILBERTO DIALUCE</p> <p><i>Redazione:</i> MARIA BEATRICE DE AMICIS</p> <p><i>Grafica e impaginazione:</i> OMBRETTA COPPI</p>	<p>AVVERTENZE</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ IDROCARBURI – Attività di ricerca e coltivazione in terra e in mare ■ MERCATO DEL GAS NATURALE - Attività di stoccaggio ■ GEOTERMIA - Attività di ricerca e coltivazione ■ LEGGI, DECRETI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI ■ REGIONE SICILIA ■ DATI STATISTICI ■ INDIRIZZI ■ ELENCHI ISTANZE <hr/> <p>■ APPENDICE: INDICI - ELENCHI</p>
--	--

AVVERTENZE	Pag. 6
AVVISI	Pag. 7

	<p>IDROCARBURI</p> <hr/> <p>TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NELLA TERRAFERMA</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ISTANZE DI PERMESSO DI RICERCA ■ PERMESSI DI RICERCA <p>ISTANZE DI RETTIFICA</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ BASTIGLIA – Istanza di rettifica dell’istanza di proroga e di riduzione dell’area del permesso di ricerca (Bologna, Modena, Reggio Emilia) – Società Ascent Resources Italia Pag. 8
---	--

 ISTANZE DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE

 CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

DECRETI DI RETTIFICA

- **MONTE CASTELLANO** - Decreto ministeriale 13 febbraio 2007 di rettifica del D.M. 6 giugno 2006 relativo alla concessione di coltivazione (Ascoli Piceno) - Società ENI ed Edison *Pag. 9*

TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NEL SOTTOFONDO DEL MARE TERRITORIALE E DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE

 ISTANZE DI PERMESSO DI PROSPEZIONE

 ISTANZE DI PERMESSO DI RICERCA

NUOVE ISTANZE

- **d501B.R.-GE** - Istanza di permesso di ricerca (Mare Adriatico, Zona B) - Società Grove Energy *Pag. 10*
- **d502B.R.-GE** - Istanza di permesso di ricerca (Mare Adriatico, Zona B) - Società Grove Energy *Pag. 11*

 PERMESSI DI RICERCA

DECRETI DI CONFERIMENTO

- **G.R20.NP**- Decreto ministeriale 14 febbraio 2007 di conferimento del permesso di ricerca (Canale di Sicilia, Zona C e G) - Società Northern Petroleum *Pag. 11*
- **G.R21.NP**- Decreto ministeriale 14 febbraio 2007 di conferimento del permesso di ricerca (Canale di Sicilia, Zona G) - Società Northern Petroleum *Pag. 15*
- **G.R22.NP**- Decreto ministeriale 14 febbraio 2007 di conferimento del permesso di ricerca (Canale di Sicilia, Zona C e G) - Società Northern Petroleum *Pag. 20*


	<p> Istanze di concessione di coltivazione</p> <p> Concessioni di coltivazione</p> <p>ISTANZE DI PROROGA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ A.C11.AG - Istanza di proroga della concessione di coltivazione (Mare Adriatico, Zona A) - Società ENI (r.u.) <i>Pag.</i> 24 <p>DECRETI DI ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ B.C16.AG - Decreto ministeriale 13 febbraio 2007 di accettazione della rinuncia alla concessione di coltivazione (Mare Adriatico, Zona B) - Società ENI ed Edison <i>Pag.</i> 24
--	--

	<p>MERCATO DEL GAS NATURALE</p>

	<p>GEOTERMIA ATTIVITA' DI RICERCA E COLTIVAZIONE DI RISORSE GEOTERMICHE</p>


	<p>LEGGI, DECRETI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI</p>
	<p>LEGGI E DECRETI</p> <p>DECRETI</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ROYALTIES - Decreto interministeriale 19 marzo 2007 di determinazione delle riduzioni del valore unitario delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi <i>Pag.</i> 26

	<p>REGIONE SICILIA</p>
---	-------------------------------

	<p>DATI STATISTICI</p>
---	-------------------------------

	<p>INDIRIZZI</p> <ul style="list-style-type: none"> ● MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO <i>Pag. 28</i>
---	---

	<p>ELENCHI DELLE ISTANZE</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ISTANZE DI PERMESSO DI RICERCA IN TERRA <i>Pag. 29</i> ● ISTANZE DI PERMESSO DI PROSPEZIONE IN MARE <i>Pag. 32</i> ● ISTANZE DI PERMESSO DI RICERCA IN MARE <i>Pag. 32</i> ● ISTANZE DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE IN TERRA <i>Pag. 33</i> ● ISTANZE DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE IN MARE <i>Pag. 33</i> ● ISTANZE DI CONCESSIONE DI STOCCAGGIO <i>Pag. 33</i> ● TAVOLE FUORI TESTO <i>Pag. 35</i>
---	---

	<p>APPENDICE</p> <p>1) INDICI</p> <ul style="list-style-type: none"> ● PERMESSI DI RICERCA DI IDROCARBURI IN TERRA E IN MARE ● CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE IN TERRA E IN MARE ● CONCESSIONI DI STOCCAGGIO
---	--

	<ul style="list-style-type: none">● PERMESSI DI RICERCA DI RISORSE GEOTERMICHE● CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE DI RISORSE GEOTERMICHE
	<p style="text-align: center;">2) ELENCHI DEI TITOLI</p> <ul style="list-style-type: none">● PERMESSI DI RICERCA DI IDROCARBURI IN TERRA● PERMESSI DI RICERCA DI IDROCARBURI IN MARE● CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI IN TERRA● CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI IN MARE● CONCESSIONI DI STOCCAGGIO● PERMESSI DI RICERCA DI RISORSE GEOTERMICHE● CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE DI RISORSE GEOTERMICHE
	<p style="text-align: center;">3) ELENCO DELLE DITTE</p> <ul style="list-style-type: none">● TITOLARI, RAPPRESENTANTI UNICHE E CONTITOLARI DI TITOLI MINERARI PER LA RICERCA E LA COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI E DI RISORSE GEOTERMICHE

AVVERTENZE

Al fine di agevolare la consultazione delle istanze e dei provvedimenti citati con il loro numero di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia*, si riportano qui di seguito i numeri di pubblicazione che contrassegnano le istanze ed i provvedimenti pubblicati in ciascun numero del *B.U.I.G.*

BOLLETTINO			NUMERI DI PUBBLICAZIONE		BOLLETTINO			NUMERI DI PUBBLICAZIONE	
Anno	Numero	Data di pubblicazione	dal numero	al numero	Anno	Numero	Data di pubblicazione	dal numero	al numero
XLV	1	31 gennaio 2001	1	17	XLVIII	7	31 luglio 2004	83	87
XLV	2	29 febbraio 2001	18	-	XLVIII	8	31 agosto 2004	88	104
XLV	3	31 marzo 2001	-	-	XLVIII	9	30 settembre 2004	105	112
XLV	4	30 aprile 2001	-	-	XLVIII	10	31 ottobre 2004	113	119
XLV	5	31 maggio 2001	-	-	XLVIII	11	30 novembre 2004	120	147
XLV	6	30 giugno 2001	-	-	XLVIII	12	31 dicembre 2004	148	158
XLV	7	31 luglio 2001	-	-					
XLV	8	31 agosto 2001	-	-	XLIX	1	31 gennaio 2005	1	8
XLV	9	-	-	-	XLIX	2	28 febbraio 2005	9	19
XLV	10	31 ottobre 2001	-	-	XLIX	3	31 marzo 2005	20	32
XLV	11	30 novembre	-	-	XLIX	4	30 aprile 2005	33	43
XLV	12	31 dicembre	-	-	XLIX	5	31 maggio 2005	44	49
					XLIX	6	30 giugno 2005	50	71
XLVI	1	31 gennaio 2002	1	23	XLIX	7	31 luglio 2005	72	95
XLVI	2	28 febbraio 2002	24	27	XLIX	8	31 agosto 2005	96	107
XLVI	3	31 marzo 2002	28	43	XLIX	9	30 settembre 2005	108	113
XLVI	4	30 aprile 2002	44	72	XLIX	10	31 ottobre 2005	114	127
XLVI	5	31 maggio 2002	73	95	XLIX	11	30 novembre 2005	128	136
XLVI	6	30 giugno 2002	96	109	XLIX	12	31 dicembre 2005	137	155
XLVI	7	31 luglio 2002	110	123					
XLVI	8	31 agosto 2002	124	146	L	1	31 gennaio 2006	1	15
XLVI	9	30 settembre	147	166	L	2	28 febbraio 2006	16	34
XLVI	10	31 ottobre 2002	167	171	L	3	31 marzo 2006	35	43
XLVI	11	30 novembre	172	178	L	4	30 aprile 2006	44	61
XLVI	12	31 dicembre	179	205	L	5	31 maggio 2006	62	71
					L	6	30 giugno 2006	72	81
XLVII	1	31 gennaio 2003	1	8	L	7	31 luglio 2006	82	94
XLVII	2	28 febbraio 2003	9	24	L	8	31 agosto 2006	95	113
XLVII	3	31 marzo 2003	25	40	L	9	30 settembre 2006	114	124
XLVII	4	30 aprile 2003	41	64	L	10	31 ottobre 2006	125	134
XLVII	5	31 maggio 2003	65	81	L	11	30 novembre 2006	135	152
XLVII	6	30 giugno 2003	82	88	L	12	31 dicembre 2006	153	168
XLVII	7	31 luglio 2003	89	100					
XLVII	8	31 agosto 2003	101	118	LI	1	31 gennaio 2007	1	10
XLVII	9	30 settembre	119	124	LI	2	28 febbraio 2007	11	22
XLVII	10	31 ottobre 2003	125	135	LI	3	31 marzo 2007	23	32
XLVII	11	30 novembre	136	144					
XLVII	12	31 dicembre	145	167					
XLVIII	1	31 gennaio 2004	1	10					
XLVIII	2	29 febbraio 2004	11	24					
XLVIII	3	31 marzo 2004	25	47					
XLVIII	4	30 aprile 2004	48	60					
XLVIII	5	31 maggio 2004	61	69					
XLVIII	6	30 giugno 2004	70	82					

La delimitazione delle istanze, dei permessi e delle concessioni pubblicate sui BUIG è rappresentata esclusivamente dalle relative coordinate geografiche, pertanto le tavole allegate sono puramente indicative ed eventuali incongruenze con le suddette coordinate geografiche sono da considerarsi semplici imprecisioni grafiche.

Eventuali opposizioni o reclami avverso le istanze ed i provvedimenti pubblicati nel *B.U.I.G.*, redatte in carta legale, vanno indirizzate al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia - Roma, Via Molise, 2 (C.A.P. 00187).

Si comunica inoltre che, per ovviare ai ritardi tecnici nella distribuzione e messa in vendita del *B.U.I.G.*, gli Operatori interessati alla tempestiva conoscenza dei dati di pubblicazione possono consultare le bozze di stampa o, in assenza, il sommario ed i piani topografici, presso la Redazione del *B.U.I.G.*, all'indirizzo suddetto, a partire dal 1° giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del Bollettino stesso.

AVVISI

1. Con riferimento all'istanza di rinuncia al permesso di ricerca «ACQUAVIVA PICENA», presentata dalla Società Intergas Più (r.u.) e pubblicata nel BU.I.G. Anno L - N. 12, si comunica che, stante la relazione favorevole all'accoglimento dell'istanza di rinuncia da parte dell'Ufficio F5 della DGERM, non si procederà all'emanazione del relativo decreto. Il titolo sarà depennato dall'Elenco dei titoli che integra la pubblicazione del presente testo del Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia.
2. Con riferimento all'istanza di rinuncia al permesso di ricerca «CASALMAGGIORE», presentata dalla Società FOREST CMI e pubblicata nel BU.I.G. Anno L - N. 12, si comunica che, stante la relazione favorevole all'accoglimento dell'istanza di rinuncia da parte dell'Ufficio F5 della DGERM, non si procederà all'emanazione del relativo decreto. Il titolo sarà depennato dall'Elenco dei titoli che integra la pubblicazione del presente testo del Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia.
3. Con riferimento all'istanza di rinuncia al permesso di ricerca «CASTELNUOVO DI SOTTO», presentata dalla Società FOREST CMI e pubblicata nel BU.I.G. Anno L - N. 12, si comunica che, stante la relazione favorevole all'accoglimento dell'istanza di rinuncia da parte dell'Ufficio F5 della DGERM, non si procederà all'emanazione del relativo decreto. Il titolo sarà depennato dall'Elenco dei titoli che integra la pubblicazione del presente testo del Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia.

ATTIVITA' DI RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI IN TERRA

PERMESSI DI RICERCA

ISTANZE DI RETTIFICA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **23.**

Istanza di rettifica dell'istanza di proroga e riduzione del permesso di ricerca «BASTIGLIA» presentata dalla Società Ascent Resources Italia.

Con istanza pervenuta al Ministero dello sviluppo economico il 20 febbraio 2007, la Società ASCENT RESOURCES ITALIA, unica titolare del permesso di ricerca ubicato nelle province di Bologna, Modena e Reggio Emilia convenzionalmente denominato «BASTIGLIA» (v. Elenco dei permessi di ricerca, n. 503 di riferimento), ha chiesto di rettificare le coordinate riportate nell'istanza di proroga e riduzione relativa al permesso stesso e pubblicata nel B.U.I.G. Anno LI - N. 1.

Pertanto, a seguito di verifica, si riportano le coordinate rettificate e l'area ridotta del permesso.

- *Coordinate geografiche dei vertici:*

<i>Vertice</i>	<i>Longitudine W Monte Mario</i>	<i>Latitudine N</i>
a	1°40'	44°47'
b	1°21'	44°47'
c	1°21'	44°39'
d	1°26'	44°39'
e	1°26'	44°36'
f	1°34'	44°36'
g	1°34'	44°38'
h	1°36'	44°38'
i	1°36'	44°41'
l	1°40'	44°41'
m	1°40'	44°38'
n	1°44'	44°38'
o	1°44'	44°41'
p	1°43'	44°41'
q	1°43'	44°44'
r	1°42'	44°44'
s	1°42'	44°45'
t	1°40'	44°45'

- *Estensione dell'area di ricerca ridotta per la quale si chiede la prima proroga: km² 471,30.*

CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

DECRETI DI RETTIFICA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **24.**

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 2007.

Rettifica del D.M. 6 giugno 2006 relativo alla concessione di coltivazione «MONTE CASTELLANO» delle Società ENI ed Edison.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484 recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 31 ottobre 1974, con il quale è stata conferita alla Società Edison - S.p.A. (50%) e Agip - S.p.A. (50%R.U.), per la durata di anni trenta, a decorrere dal 30 giugno 1974 fino al 30 giugno 2004, la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, denominata «MONTE CASTELLANO», in territorio della provincia di Ascoli Piceno, dell'estensione di kmq 25;

Viste le ulteriori modifiche di titolarità e da ultimo il D.M. 12 febbraio 2004 con il quale la concessione è stata intestata alla Società Edison S.p.A. (50%) ed ENI S.p.A. (50% R.U.);

Visto il D.M. 6 giugno 2006 con il quale la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi "MONTE CASTELLANO" è stata prorogata fino al 30 giugno 2014;

Considerato che con la stesura del Decreto 6 giugno 2006 si è incorso in due errori materiali nell'indicare al 2° rigo della pagina 2 l'estensione in kmq 25,18 della concessione e al 3° rigo della pagina 3 del citato decreto nell'indicare la data di decorrenza e quella di scadenza della proroga;

Ritenuto di dover provvedere alla rettifica del provvedimento in parola;

D E C R E T A:

Art. 1- Alla pagina 2 del D.M. 6 giugno 2006 concernente la proroga della concessione di coltivazione "MONTE CASTELLANO" l'estensione della concessione "kmq 25,18" è sostituita dalla seguente "kmq 25".

Art. 2 - L'art.1 del citato decreto è così sostituito "La concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata «MONTE CASTELLANO» ubicata nel territorio della provincia di Ascoli Piceno, di cui sono titolari le Società EDISON-S.p.A. (c.f. n. 06722600019) con sede in Milano, Foro Buonaparte, 31 (C.a.p. 20121) e ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097), è prorogata per dieci anni a decorrere dal 30 giugno 2004 fino al 30 giugno 2014".

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società ENI- S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio Filiale Marche.
Roma, 13 febbraio 2007.

Il Direttore generale: ROMANO

ATTIVITA' DI RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI IN MARE

ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA

NUOVE ISTANZE

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **25.**

Istanza di permesso di ricerca «d501B.R-GE.» presentata dalla Società Grove Energy (estratto).

Richiedente: Società GROVE ENERGY – Roma, Via Tagliamento, 76.
Data di presentazione dell'istanza: 28 febbraio 2007.
Denominazione convenzionale del permesso richiesto: «d501B.R-.GE».
Ubicazione e delimitazione del permesso richiesto:
- *Sottofondo marino*: Mare Adriatico (Zona B).
- *Foglio della Carta nautica delle coste d'Italia alla scala 1 : 250.000 (I.I.M.):* 922.

- *Coordinate geografiche dei vertici:*

Vertice	Longitudine E Greenwich	Latitudine N
a	14° 52'	42° 30'
b	14° 57'	42° 30'
c	14° 57'	42° 19'
d	14° 49'	42° 19'
e	14° 49'	42° 20'
f	14° 50'	42° 20'
g	14° 50'	42° 21'
h	14° 51'	42° 21'
i	14° 51'	42° 23'
l	14° 44'	42° 23'
m	14° 44'	42° 24'
n	14° 52'	42° 24'
o	14° 52'	42° 26'
p	14° 53'	42° 26'
q	14° 53'	42° 28'
r	14° 52'	42° 28'

L'istanza è in concorrenza con l'istanza di permesso di ricerca «d492B.R-.EL» pubblicata nel B.U.I.G. Anno L - N.11.

- *Superficie richiesta:* km² 172,40.

Riproduzione del piano topografico del permesso richiesto: Tav. n. 1 fuori testo.

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **26.**

Istanza di permesso di ricerca «d502B.R-GE.» presentata dalla Società Grove Energy (estratto).

Richiedente: Società GROVE ENERGY - Roma, Via Tagliamento, 76.

Data di presentazione dell'istanza: 28 febbraio 2007.

Denominazione convenzionale del permesso richiesto: «d502B.R-.GE».

Ubicazione e delimitazione del permesso richiesto:

- *Sottofondo marino:* Mare Adriatico (Zona B).

- *Foglio della Carta nautica delle coste d'Italia alla scala 1 : 250.000 (I.I.M.):* 922.

- *Coordinate geografiche dei vertici:*

Vertice	Longitudine E Greenwich	Latitudine N
a	14° 57'	42° 30'
b	15° 05'	42° 30'
c	15° 05'	42° 24'
d	15° 11'	42° 24'
e	15° 11'	42° 18'
f	15° 00'	42° 18'
g	15° 00'	42° 19'
h	14° 57'	42° 19'

L'istanza è in concorrenza con l'istanza di permesso di ricerca «d493B.R-.EL» pubblicata nel B.U.I.G. Anno L - N.11.

- *Superficie richiesta:* km² 327,10.

Riproduzione del piano topografico del permesso richiesto: Tav. n. 2 fuori testo.

PERMESSI DI RICERCA

DECRETI DI CONFERIMENTO DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **27**.

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 2007.

Conferimento del permesso di ricerca «G.R20.NP» alla Società Northern Petroleum (Tavola n. 3 fuori testo).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 223, del 23 settembre 1991, con il quale è stato approvato il Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Vista la legge 1 giugno 1939, n. 1089;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963;

Visto il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Visto il D.P.R. 25 maggio 1988, n. 203;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista l'istanza contraddistinta dalla sigla «d23 G.R-NP» presentata in data 24 maggio 2005

corredata dalla prescritta documentazione, con la quale la Società Northern Petroleum (UK) Limited ha chiesto un permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi nel Canale di Sicilia, zone « G » e « C »;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia nella seduta del 15 dicembre 2005;

Visto il programma dei lavori allegato all'istanza "d23G.R-NP"

Vista la nota n.DSA 0030448 in data 24 novembre 2006, notificata tra l'altro alla Società Northern Petroleum (UK) Ltd con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha disposto che il programma dei lavori allegato all'istanza di permesso di ricerca "d23G.R-NP" nel Canale di Sicilia zone "G" e "C" sia escluso dalla procedura di Valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 6 della legge n.349/1986, per quanto riguarda l'esecuzione della prospezione geofisica (prima fase), a condizione che vengano osservate le prescrizioni della citata nota n. DSA 0030448 e fatto salvo il rispetto delle misure di prevenzione e mitigazione indicate nel Rapporto Ambientale nonché le valutazioni e le prescrizioni che saranno eventualmente imposte dalle autorità competenti per gli aspetti riguardanti la sicurezza, la pesca e la navigazione. Dovranno, invece, essere assoggettate a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale tutte le attività necessarie alla perforazione del pozzo esplorativo (seconda fase);

D E C R E T A:

Art.1.-Alla Società NORTHERN PETROLEUM (UK)-Ltd (c.f. n. 97203520586) con sede in Londra (UK) e sede secondaria in Roma, Viale Trastevere, 249 (C.a.p. 00153) è accordato, per la durata di anni sei a decorrere dalla data del presente decreto, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «G.R20.NP» nel Canale di Sicilia, zone «G» e «C».

Art.2.- L'area marina entro la quale la Società permissionaria eseguirà la ricerca, secondo il programma dei lavori nelle premesse citato e che con il presente decreto s'intende approvato, è delimitata, sul piano topografico alla scala 1:250.000 allegato al presente decreto, con linea continua di colore nero passante per i dodici vertici, le cui coordinate geografiche, rilevate graficamente sul piano stesso, sono riportate nella tabella allegata al presente decreto.

L'estensione del permesso è di kmq 743,81 (settecentoquarantatrevirgolaottantuno).

Art.3.-Il permesso è accordato alle condizioni stabilite nel disciplinare tipo approvato con il D.M. 6 agosto 1991 nelle premesse citato.

Art. 4.- A decorrere dalla data del presente decreto la titolare del permesso è tenuta a corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato pari a euro 5,16 per kmq di superficie ai sensi dell'art.18 del Decreto legislativo n.625 nelle premesse citato, aggiornato con l'indice ISTAT per gli anni seguenti e salvo ulteriore conguaglio.

Art. 5.- La Società permissionaria è tenuta ad iniziare i lavori di indagine geologica e geofisica nell'area del permesso entro dodici mesi dalla prima nel tempo delle date di consegna e di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e della geotermia del presente decreto ed i lavori di

perforazione entro quarantotto mesi dalla stessa data.

Art. 6.- La permissionaria è tenuta a:

- a) osservare, ai fini della sicurezza delle lavorazioni, le norme emanate con il D.P.R. 24 maggio 1979, n.886, nelle premesse citate, nonché tutte le prescrizioni che possano essere imposte dal Direttore dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli idrocarburi e la Geotermia per l'Italia Meridionale Ufficio F 7 di Napoli, dalle Autorità marittime e dalle altre Amministrazioni statali interessate, in applicazione del terzo comma dell'art.2, della legge 21 luglio 1967, n. 613;
- b) osservare le prescrizioni del Codice della navigazione, del relativo Regolamento di esecuzione e le altre norme in materia di navigazione, di tutela dell'ambiente marino, pesca, polizia marittima ed uso del demanio marittimo e del mare territoriale, nonché le norme internazionali sulla navigazione marittima ed aerea.

Per quanto non espressamente stabilito nel Disciplinare tipo di cui all'art.3, la permissionaria è tenuta ad osservare le eventuali ulteriori prescrizioni che potranno essere impartite dalla Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia, o dal competente Ufficio F 7 di Napoli.

Le attività dovranno essere condotte nel rispetto delle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare del D.P.R. 24 maggio 1979, n.886 e del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.624.

Le attività dovranno essere altresì condotte nel rispetto del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 e del D.P.R. 25 maggio 1988, n.203, in quanto applicabili, nonché dell'art. 4 della legge 8 luglio 1986 n.349 e successive modifiche e integrazioni e conformemente alle disposizioni delle rispettive normative di attuazione.

Art.7.-All'interno del perimetro delle aree naturali protette di cui all'art.2 della legge 6 dicembre 1991, n.394, delle aree sottoposte a tutela biologica di cui alla legge 14 luglio 1965, n.963 e a tutela archeologica di cui alla legge 1 giugno 1939, n.1089, la Società permissionaria dovrà svolgere le operazioni di ricerca nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal Regolamento, dal Piano o dal provvedimento di salvaguardia che disciplina le attività nell'area interessata.

In tali casi l'inizio delle operazioni di ricerca sarà comunque subordinato al rilascio di preventivo nulla osta da parte dell'organismo preposto alla gestione o alla tutela dell'area naturale interessata o, in sua assenza, da parte delle autorità competenti indicate dal provvedimento di salvaguardia.

Art.8.-Fatte salve le approvazioni, le autorizzazioni ed i nulla osta previsti dalle normative di cui ai precedenti artt.6 e 7 e le prescrizioni in esse eventualmente stabilite, la Società Northern Petroleum (UK) Ltd. nel corso dello svolgimento della attività di ricerca è comunque tenuta a:

- a) osservare tutte le prescrizioni, indicazioni e condizioni di cui alla citata nota n.DSA 0030448 in data 24 novembre 2006 del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare che fa parte integrante del presente decreto;

- b) nel caso l'ubicazione prescelta per l'installazione temporanea dell'impianto mobile di perforazione risulti visibile dalla costa, definire le scelte riguardanti il periodo di effettuazione della perforazione anche nel rispetto del criterio di minimizzare l'impatto paesaggistico;
- c) effettuare una specifica ed accurata verifica della stabilità e delle caratteristiche del fondo marino interessato dal temporaneo posizionamento dell'impianto di perforazione.
- d) assicurare il periodico controllo analitico dei fanghi di perforazione esausti e degli effluenti liquidi. Lo scarico in mare dei detriti e dei fanghi di perforazione è soggetto a specifica autorizzazione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare in base ai limiti stabiliti dalle norme vigenti. Nel caso tali scarichi non siano autorizzati la Società permissionaria dovrà trasmettere all'Ufficio F 7 di Napoli un programma per lo smaltimento in terraferma degli stessi;
- e) assicurare che i soggetti che eseguono le operazioni di smaltimento o di scarico in terraferma siano provvisti delle autorizzazioni prescritte dalle normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti e di tutela delle acque dagli inquinamenti;
- f) procedere al ripristino o al recupero delle aree comunque danneggiate nel corso delle operazioni di ricerca, sulla base di progetti approvati dall'Ufficio F 7 di Napoli;
- g) presentare all'Ufficio F 7 di Napoli nel caso il pozzo non sia chiuso minerariamente un rapporto preventivo sulla sua messa in sicurezza dopo l'abbandono della postazione da parte dell'impianto mobile di perforazione e sulle procedure di manutenzione e di controllo previste per il mantenimento delle strutture sottomarine o in superficie del pozzo, indicando gli eventuali rischi per le risorse ambientali e le misure previste per minimizzarli;
- h) presentare alla Capitaneria di porto competente e all'Ufficio F 7 un rapporto sui piani di emergenza per gli sversamenti accidentali in mare di olio minerale e derivati con indicazione delle tecniche e dei mezzi disponibili per eventuali bonifiche a seguito di un evento accidentale, in base alle disposizioni del D.I. 20 maggio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 200, del 22 luglio 1982.
- i) sollevare l'Amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza delle operazioni di ricerca.

Art. 9.- Il permesso è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società Northern Petroleum (UK) Ltd, tramite l'Agenzia del Demanio filiale Sicilia.

Roma, 14 febbraio 2007.

Il Direttore generale: ROMANO

Allegato al D.M. 14 febbraio 2007 relativo al permesso di ricerca «G.R20.NP».

- Coordinate geografiche dei vertici:

Vertice	Longitudine E. Greenwich	Latitudine N.
a	11° 40'	38° 00'
b	11° 51'	38° 00'
c	11° 51'	37° 56'
d	11° 54'	37° 56'
e	11° 54'	37° 43'
f	11° 55'	37° 43'
g	11° 55'	37° 39'
h	11° 48'	37° 39'
i	11° 48'	37° 42'
l	11° 38'	37° 42'
m	11° 38'	37° 48'
n	11° 40'	37° 48'

- Superficie: km² 743,81.

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **28**.

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 2007.

Conferimento del permesso di ricerca «G.R21.NP» alla Società Northern Petroleum (Tavola n. 4 fuori testo).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 223, del 23 settembre 1991, con il quale è stato approvato il Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Vista la legge 1 giugno 1939, n. 1089;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963;

Visto il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Visto il D.P.R. 25 maggio 1988, n. 203;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista l'istanza contraddistinta dalla sigla "d 22 G.R-NP" presentata in data 21 gennaio 2005 corredata dalla prescritta documentazione, con la quale la Società Northern Petroleum (UK) Limited ha chiesto un permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi nel Canale di Sicilia zona «G»;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia nella seduta del 15 dicembre 2005;

Visto il programma dei lavori allegato all'istanza "d 22 G.R-NP";

Vista la nota n.DSA 0030974 in data 30 novembre 2006 notificata tra l'altro alla Società Northern Petroleum Limited, con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dispone che il programma dei lavori allegato all'istanza di permesso di ricerca "d22 G.R-NP" sito nel Canale di Sicilia zona "G", sia escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 6 della legge 8.7.1986, n.349 per quanto riguarda l'esecuzione della prospezione geofisica (prima fase), fatto salvo il rispetto delle misure di prevenzione e mitigazione indicate nel Rapporto Ambientale, le valutazioni e le prescrizioni che saranno eventualmente imposte dalle autorità competenti per gli aspetti riguardanti la sicurezza, la pesca e la navigazione, nonché a condizione che vengano osservate le prescrizioni della citata nota DSA 0030974 del 30 novembre 2006. Dovranno invece essere assoggettate a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale tutte le attività necessarie alla perforazione del pozzo esplorativo (seconda fase);

D E C R E T A:

Art. 1.- Alla Società NORTHERN PETROLEUM (UK)-Ltd (c.f. n. 97203520586) con sede in Londra (UK) e sede secondaria in Roma, Viale Trastevere, 249 (C.a.p. 00153) è accordato, per la durata di anni sei a decorrere dalla data del presente decreto, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla "G.R21.NP" nel Canale di Sicilia zona "G".

Art. 2.- L'area marina entro la quale la Società permissionaria eseguirà la ricerca, secondo il programma dei lavori nelle premesse citato e che con il presente decreto s'intende approvato, è delimitata, sul piano topografico alla scala 1:250.000 allegato al presente decreto, con linea continua di colore nero passante per i dieci vertici, le cui coordinate geografiche, rilevate graficamente sul piano stesso, sono riportate nella tabella allegata al presente decreto.

L'estensione del permesso è di kmq 742,70 (settecentoquarantaduevirgolasettanta).

Art. 3.- Il permesso è accordato alle condizioni stabilite nel disciplinare tipo approvato con il D.M. 6 agosto 1991 nelle premesse citato.

Art. 4.- A decorrere dalla data del presente decreto la titolare del permesso è tenuta a corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato pari a euro 5,16 per kmq di superficie ai sensi dell'art. 18 del Decreto legislativo n. 625 nelle premesse citato aggiornato con l'indice ISTAT per gli anni seguenti e salvo ulteriore conguaglio.

Art. 5.- La Società permissionaria è tenuta ad iniziare i lavori di indagine geologica e geofisica nell'area del permesso entro dodici mesi della prima nel tempo delle date di consegna e di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della geotermia del presente decreto ed i lavori di perforazione entro quarantotto mesi dalla stessa data.

Art. 6.- La permissionaria è tenuta a:

- a) osservare, ai fini della sicurezza delle lavorazioni, le norme emanate con il D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886, nelle premesse citato, nonché tutte le prescrizioni che possano essere imposte dal Direttore dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli idrocarburi e la Geotermia per l'Italia meridionale Ufficio F 7 di Napoli dalle Autorità marittime e dalle altre Amministrazioni statali interessate, in applicazione del terzo comma dell'art. 2 della legge 21 luglio 1967, n. 613;
- b) osservare le prescrizioni del Codice della navigazione, del relativo Regolamento di esecuzione e le altre norme in materia di navigazione, di tutela dell'ambiente marino, pesca, polizia marittima ed uso del demanio marittimo e del mare territoriale, nonché le norme internazionali sulla navigazione marittima ed aerea;

Per quanto non espressamente stabilito nel Disciplinare tipo di cui all'art. 3, la permissionaria è tenuta ad osservare le eventuali ulteriori prescrizioni che potranno essere impartite dalla Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia - o dal competente Ufficio F 7 di Napoli.

Le attività dovranno essere condotte nel rispetto delle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare del D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886 e del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624.

Le attività dovranno essere altresì condotte nel rispetto del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e del D.P.R. 25 maggio 1988, n. 203, in quanto applicabili, nonché dell'art. 4 della legge 8 luglio 1986 n. 349 e successive modifiche e integrazioni e conformemente alle disposizioni delle rispettive normative di attuazione.

Art. 7.- All'interno del perimetro delle aree naturali protette di cui all'art. 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, delle aree sottoposte a tutela biologica di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 963 e a tutela archeologica di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, la Società permissionaria dovrà svolgere le operazioni di ricerca nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal Regolamento, dal Piano o dal provvedimento di salvaguardia che disciplina le attività nell'area interessata.

In tali casi l'inizio delle operazioni di ricerca sarà comunque subordinato al rilascio di

preventivo nulla osta da parte dell'organismo preposto alla gestione o alla tutela dell'area naturale interessata o, in sua assenza, da parte delle autorità competenti indicate dal provvedimento di salvaguardia.

Art. 8.- Fatte salve le approvazioni, le autorizzazioni ed i nulla osta previsti dalle normative di cui ai precedenti artt. 6 e 7 e le prescrizioni in esse eventualmente stabilite, la Società Northern.Petroleum (UK) Limited nel corso dello svolgimento della attività di ricerca è comunque tenuta a:

- a) osservare tutte le prescrizioni, indicazioni e condizioni di cui alla citata nota n. DSA 0030974 in data 30 novembre 2006 del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare che fa parte integrante del presente decreto;
- b) nel caso l'ubicazione prescelta per l'installazione temporanea dell'impianto mobile di perforazione risulti visibile dalla costa, definire le scelte riguardanti il periodo di effettuazione della perforazione anche nel rispetto del criterio di minimizzare l'impatto paesaggistico;
- c) effettuare una specifica ed accurata verifica della stabilità e delle caratteristiche del fondo marino interessato dal temporaneo posizionamento dell'impianto di perforazione.
- d) assicurare il periodico controllo analitico dei fanghi di perforazione esausti e degli effluenti liquidi. Lo scarico in mare dei detriti e dei fanghi di perforazione è soggetto a specifica autorizzazione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare in base ai limiti stabiliti dalle norme vigenti. Nel caso tali scarichi non siano autorizzati la Società permissionaria dovrà trasmettere all'Ufficio competente F 7 di Napoli un programma per lo smaltimento in terraferma degli stessi;
- e) assicurare che i soggetti che eseguono le operazioni di smaltimento o di scarico in terraferma siano provvisti delle autorizzazioni prescritte dalle normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti e di tutela delle acque dagli inquinamenti;
- f) procedere al ripristino o al recupero delle aree comunque danneggiate nel corso delle operazioni di ricerca, sulla base di progetti approvati dall'Ufficio F 7 di Napoli ;
- g) presentare all'Ufficio F 7 di Napoli nel caso il pozzo non sia chiuso minerariamente un rapporto preventivo sulla sua messa in sicurezza dopo l'abbandono della postazione da parte dell'impianto mobile di perforazione e sulle procedure di manutenzione e di controllo previste per il mantenimento delle strutture sottomarine o in superficie del pozzo, indicando gli eventuali rischi per le risorse ambientali e le misure previste per minimizzarli;
- i) presentare alla Capitaneria di porto competente e all'Ufficio F 7 di Napoli un rapporto sui piani di emergenza per gli sversamenti accidentali in mare di olio minerale e derivati con indicazione delle tecniche e dei mezzi disponibili per eventuali bonifiche a seguito di un evento accidentale, in base alle disposizioni del D.I. 20 maggio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 200, del 22 luglio 1982.
- l) sollevare l'Amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza delle operazioni di ricerca.

Art. 9.- Il permesso è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società Northern Petroleum (UK) Limited, tramite l'Agenzia del Demanio Filiale di Sicilia.

Roma, 14 febbraio 2007.

Il Direttore generale: ROMANO

Allegato al D.M. 14 febbraio 2007 relativo al permesso di ricerca «G.R21.NP».

- *Coordinate geografiche dei vertici:*

Vertice	Longitudine E. Greenwich	Latitudine N.
a	11° 34'	38° 04'
b	11° 40'	38° 04'
c	11° 40'	37° 48'
d	11° 38'	37° 48'
e	11° 38'	37° 47'
f	11° 27'	37° 47'
g	11° 27'	37° 50'
h	11° 17'	37° 50'
i	11° 17'	37° 59'
l	11° 34'	37° 59'

- *Superficie:* km² 742,70.

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **29**.

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 2007.

Conferimento del permesso di ricerca «G.R22.NP» alla Società Northern Petroleum (Tavola n. 5 fuori testo).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 223, del 23 settembre 1991, con il quale è stato approvato il Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Vista la legge 1 giugno 1939, n. 1089;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963;

Visto il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Visto il D.P.R. 25 maggio 1988, n. 203;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista l'istanza contraddistinta dalla sigla "d24 G.R-NP" presentata in data 30 maggio 2005 corredata dalla prescritta documentazione, con la quale la Società Northern Petroleum (UK) Limited ha chiesto un permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi nel Canale di Sicilia, zone "G" e "C";

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia nella seduta del 15 dicembre 2005

Visto il programma dei lavori allegato all'istanza "d24G.R-.NP";

Vista la nota n. DSA 0030971 in data 30 novembre 2006 notificata tra l'altro alla Società Northern Petroleum con la quale il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, ha disposto che il programma dei lavori allegato all'istanza di permesso di ricerca "d24G.R-.NP" sito nel Canale di Sicilia zone "G" e "C" è escluso dalla procedura di Valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 6 della legge n. 349/1986 per quanto riguarda l'esecuzione della prospezione geofisica (prima fase), fatto salvo il rispetto delle misure di prevenzione e mitigazione indicate nel Rapporto ambientale, le valutazioni e le prescrizioni che saranno eventualmente imposte dalle autorità competenti per gli aspetti riguardanti la sicurezza, la pesca e la navigazione nonché a condizione che vengano osservate le prescrizioni della citata nota n. 0030971 del 30 novembre 2006. Dovranno, invece, essere assoggettate a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale tutte le attività necessarie alla perforazione del pozzo esplorativo (seconda fase);

D E C R E T A:

Art. 1.- Alla Società NORTHERN PETROLEUM (UK)-Ltd (c.f. n. 97203520586) con sede in Londra (UK) e sede secondaria in Roma, Viale Trastevere, 249 (C.a.p. 00153) è accordato, per la durata di anni sei a decorrere dalla data del presente decreto, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla "G.R22.NP" nel Canale di Sicilia zone "G" e "C".

Art. 2.- L'area marina entro la quale la Società permissionaria eseguirà la ricerca, secondo il programma dei lavori nelle premesse citate e che con il presente decreto s'intende approvato, è

delimitata, sul piano topografico alla scala 1:250.000 allegato al presente decreto, con linea continua di colore nero passante per i nove vertici, le cui coordinate geografiche, rilevate graficamente sul piano stesso, sono riportate nella tabella allegata al presente decreto.

L'estensione del permesso è di kmq 726,90 (settecentoventiseivirgolanovanta).

Art. 3.- Il permesso è accordato alle condizioni stabilite nel disciplinare tipo approvato con il D.M. 6 agosto 1991 nelle premesse citato.

Art. 4.- A decorrere dalla data del presente decreto la titolare del permesso è tenuta a corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato pari a euro 5,16 per kmq di superficie ai sensi dell'art. 18 del Decreto legislativo n. 625 nelle premesse citato aggiornato con l'indice ISTAT per gli anni seguenti e salvo ulteriore conguaglio.

Art. 5.- La Società permissionaria è tenuta ad iniziare i lavori di indagine geologica e geofisica nell'area del permesso entro dodici mesi dalla prima nel tempo delle date di consegna e di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e della geotermia del presente decreto, ed i lavori di perforazione entro quarantotto mesi dalla stessa data.

Art. 6.- La permissionaria è tenuta a:

- a) osservare, ai fini della sicurezza delle lavorazioni, le norme emanate con il D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886, nelle premesse citato, nonché tutte le prescrizioni che possano essere imposte dal Direttore dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli idrocarburi e la Geotermia per l'Italia Meridionale Ufficio F 7 di Napoli, dalle Autorità marittime e dalle altre Amministrazioni statali interessate, in applicazione del terzo comma dell'art. 2 della legge 21 luglio 1967, n. 613;
- b) osservare le prescrizioni del Codice della navigazione, del relativo Regolamento di esecuzione e le altre norme in materia di navigazione, di tutela dell'ambiente marino, pesca, polizia marittima ed uso del demanio marittimo e del mare territoriale, nonché le norme internazionali sulla navigazione marittima ed aerea.

Per quanto non espressamente stabilito nel Disciplinare tipo di cui all'art. 3, la permissionaria è tenuta ad osservare le eventuali ulteriori prescrizioni che potranno essere impartite dalla Direzione Generale dell'energia e delle risorse minerarie - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia o dal competente Ufficio F 7 di Napoli.

Le attività dovranno essere condotte nel rispetto delle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare del D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886 e del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624.

Le attività dovranno essere altresì condotte nel rispetto del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e del D.P.R. 25 maggio 1988, n. 203, in quanto applicabili, nonché dell'art. 4 della legge 8 luglio 1986 n. 349 e successive modifiche e integrazioni e conformemente alle disposizioni delle rispettive normative di attuazione.

Art. 7.- All'interno del perimetro delle aree naturali protette di cui all'art. 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, delle aree sottoposte a tutela biologica di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 963 e

a tutela archeologica di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, la Società permissionaria dovrà svolgere le operazioni di ricerca nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal Regolamento, dal Piano o dal provvedimento di salvaguardia che disciplina le attività nell'area interessata.

In tali casi l'inizio delle operazioni di ricerca sarà comunque subordinato al rilascio di preventivo nulla osta da parte dell'organismo preposto alla gestione o alla tutela dell'area naturale interessata o, in sua assenza, da parte delle autorità competenti indicate dal provvedimento di salvaguardia.

Art. 8.- Fatte salve le approvazioni, le autorizzazioni ed i nulla osta previsti dalle normative di cui ai precedenti artt. 6 e 7 e le prescrizioni in esse eventualmente stabilite, la Società Northern Petroleum (UK) Limited nel corso dello svolgimento della attività di ricerca è comunque tenuta a:

- a) osservare tutte le prescrizioni, indicazioni e condizioni di cui alla citata nota n. DSA 0030971 in data 30 novembre 2006 del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare che fa parte integrante del presente decreto;
- b) nel caso l'ubicazione prescelta per l'installazione temporanea dell'impianto mobile di perforazione risulti visibile dalla costa, definire le scelte riguardanti il periodo di effettuazione della perforazione anche nel rispetto del criterio di minimizzare l'impatto paesaggistico;
- c) effettuare una specifica ed accurata verifica della stabilità e delle caratteristiche del fondo marino interessato dal temporaneo posizionamento dell'impianto di perforazione.
- d) assicurare il periodico controllo analitico dei fanghi di perforazione esausti e degli effluenti liquidi. Lo scarico in mare dei detriti e dei fanghi di perforazione è soggetto a specifica autorizzazione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio in base ai limiti stabiliti dalle norme vigenti. Nel caso tali scarichi non siano autorizzati la Società permissionaria dovrà trasmettere all'Ufficio F 7 di Napoli un programma per lo smaltimento in terraferma degli stessi;
- e) assicurare che i soggetti che eseguono le operazioni di smaltimento o di scarico in terraferma siano provvisti delle autorizzazioni prescritte dalle normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti e di tutela delle acque dagli inquinamenti;
- f) procedere al ripristino o al recupero delle aree comunque danneggiate nel corso delle operazioni di ricerca, sulla base di progetti approvati dall'Ufficio F 7 di Napoli;
- g) presentare all'Ufficio F 7 di Napoli nel caso il pozzo non sia chiuso minerariamente un rapporto preventivo sulla sua messa in sicurezza dopo l'abbandono della postazione da parte dell'impianto mobile di perforazione e sulle procedure di manutenzione e di controllo previste per il mantenimento delle strutture sottomarine o in superficie del pozzo, indicando gli eventuali rischi per le risorse ambientali e le misure previste per minimizzarli;
- h) presentare alla Capitaneria di porto competente e all'Ufficio F 7 di Napoli un rapporto sui piani di emergenza per gli sversamenti accidentali in mare di olio minerale e derivati con indicazione delle tecniche e dei mezzi disponibili per eventuali bonifiche a seguito di un evento accidentale, in base alle disposizioni del D.I. 20 maggio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 200, del 22 luglio

1982.

- i) sollevare l'Amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza delle operazioni di ricerca.

Art. 9.- Il permesso è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e consegnato alla Società Northern Petroleum (UK) Limited, tramite l'Agenzia del Demanio Filiale Sicilia.
Roma, 14 febbraio 2007.

Il Direttore generale: ROMANO

Allegato al D.M. 14 febbraio 2007 relativo al permesso di ricerca «G.R22.NP».

- Coordinate geografiche dei vertici o intersezioni:

Vertice o intersezione	Longitudine E. Greenwich	Latitudine N.
a	11° 27'	37° 47'
b	11° 38'	37° 47'
c	11° 38'	37° 42'
d	11° 48'	37° 42'
e	11° 48'	37° 32'
f	Intersezione tra il parallelo 37° 32' e la linea di delimitazione della Zona «G»;	
g	Intersezione tra la linea di delimitazione della Zona «G» ed il meridiano 11° 24';	
h	11° 24'	37° 40'
i	11° 27'	37° 40'

Dal vertice *f* al vertice *g* il limite del permesso è rappresentato dalla linea di delimitazione della Zona «G».

- Superficie: km² 726,90.

CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

ISTANZE DI PROROGA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **30**.

Istanza di proroga della concessione di coltivazione «A.C11.AG» presentata dalla Società ENI (r.u.)
(estratto).

Richiedente: Rappresentante unica - Società ENI - Roma, Piazzale E. Mattei, 1.

Data di presentazione dell'istanza: 8 febbraio 2007.

Denominazione della concessione di coltivazione della quale si chiede la proroga: «A.C11.AG» (v. Elenco delle concessioni di coltivazione, n. 981 di riferimento).

Ubicazione ed estensione attuale della medesima:

- *Sottofondo marino*: Mare Adriatico (Zona A).

- *Superficie*: km² 154,69.

- *Superficie dell'area della concessione per la quale si chiede la proroga*: km² 154,69.

DECRETI DI ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **31.**

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 2007.

Accettazione della rinuncia delle Società ENI ed Edison alla concessione di coltivazione «B.C16.AS».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484 recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di attuazione della direttiva 94/22/CEE, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 16 gennaio 1985 con il quale alle Società AGIP- S.p.A. ed ELF ITALIANA -S.p.A. è stata accordata per la durata di anni trenta, a decorrere dal 4 settembre 1984, la concessione per la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinta dalla sigla «B.C16.AS», ubicata nel mare Adriatico nell'ambito della zona "B";

Visto il D.M. 16 ottobre 1995 con il quale è stata concessa alle Società contitolari la sospensione dell'attività di produzione per due anni, dal 10 marzo 1995 al 10 marzo 1997;

Visti i DD.MM. 4 agosto 1983, 13 febbraio 1998, 23 novembre 1998, 15 settembre 1999 e 12 febbraio 2004 con i quali la concessione in parola è stata intestata alle Società ENI - S.p.A. e EDISON -S.p.A. con quote rispettivamente dell'85% e 15% rappresentate dalla prima;

Vista l'istanza pervenuta in data 7 novembre 2006 presentata dalla Società ENI - S.p.A., a nome proprio e della contitolare EDISON S.p.A., con la quale ha dichiarato di rinunciare alla concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi «B.C16.AS»;

Visto il rapporto prot. n. 8174 pervenuto in data 13 novembre 2006 del Direttore dell'UNMIG Ufficio F 5 di Bologna;

Vista la relazione dell'UNMIG Ufficio F2 datata 11 gennaio 2007;

Considerato che i giacimenti che costituivano l'oggetto della coltivazione sono esauriti e che non sussistono più vincoli pertinenziali nell'ambito della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi «B.C16.AS»;

Considerato altresì che non ricorre la particolare rilevanza di cui al D.P.R. n. 484/94;

D E C R E T A:

Art. 1 - A decorrere dalla data del presente decreto, è accettata la rinuncia della Società ENI - S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei, n. 1 (CAP 00144) e sede secondaria in San Donato Milanese, Via Emilia, n. 1 e EDISON S.p.A. (c.f. 06722600019) con sede in Milano Foro Buonaparte, 31 (CAP 20121) alla concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinta dalla sigla «B.C16.AS» dell'estensione di Km² 56,8 ubicata nel mare Adriatico nell'ambito della zona "B".

Art. 2 - L'area della concessione è dichiarata libera e disponibile ad ogni effetto di legge.

Art. 3 - La Società è tenuta al pagamento del canone per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società ENI- S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio Filiale Marche.
Roma, 13 febbraio 2007.

Il Direttore generale: ROMANO

LEGGI, DECRETI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **32**.

DECRETO INTERMINISTERIALE 19 marzo 2007.

Determinazione delle riduzioni del valore unitario delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi (royalties).

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE

di concerto con

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 di attuazione della direttiva 94/22/CE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto l'articolo 19 del citato decreto che, nel disciplinare la corresponsione delle aliquote di prodotto della coltivazione, al comma 7 stabilisce che le riduzioni del valore unitario delle aliquote - determinate al precedente comma 6 per l'anno 1997 - vengano per gli anni successivi determinate con decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministero delle finanze, sentita la Commissione prevista allo stesso comma 7 dell'articolo 19;

Viste le modifiche apportate all'articolo 19 del d. lgs. n. 625/1996 dall'art. 1, commi 93 e seguenti della legge 23 agosto 2004 n. 239;

Considerato che a seguito di dette modifiche le riduzioni del valore unitario delle aliquote di cui al comma 6 dell'articolo 19 del d. lgs. n. 625/1996 si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2002, alle sole produzioni di idrocarburi liquidi;

Acquisito il parere che la Commissione di cui al comma 7 dell'art.19 del d. lgs. n. 625/1996 ha espresso nella seduta del 12 marzo 2007;

Visto l'andamento delle variazioni annuali dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali e del costo del lavoro per unità di prodotto nell'industria, di cui occorre tenere conto - ai sensi dell'articolo 19, comma 7 del d. lgs. n. 625/1996 - ai fini della determinazione delle riduzioni per gli anni successivi al 1997;

Ritenuto di condividere il parere della citata Commissione, secondo il quale sono da confermare per l'anno 2006 le riduzioni del valore unitario delle aliquote nella stessa misura già prevista per l'anno 2005;

D E C R E T A:

Art. 1 Le riduzioni del valore unitario delle aliquote previste al comma 6 dell'art.19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625 sono determinate per l'anno 2006 nella stessa misura già determinata per l'anno 2005 con D. I. 23.03.2006:

- 18,0535 euro per tonnellata di olio prodotto in terraferma;
- 36,1069 euro per tonnellata di olio prodotto in mare;
- 0,000601 euro/Kg per ogni 5 Km di condotta, con esclusione dei primi 30 Km, e con un massimo di 0,018053 euro/kg.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia*.
Roma, 19 marzo 2007

Il Direttore dell'Agenzia del territorio: PICARDI

Il Direttore generale dell'Energia e delle risorse minerarie: ROMANO

INDIRIZZI

- **MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Direzione Generale per l’Energia e le Risorse Minerarie**
 - **UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LA GEOTERMIA**
 - Uffici F1, F2, F3, F4 – Via Molise, 2 – 00187 Roma – tel. 06 47052859 - fax 06 47887802
 - Ufficio F5 – Via Zamboni, 1 – 40125 Bologna – tel. 051 234326 - fax 051 228927
 - Ufficio F6 – Via Benedetto Croce, 40 – 00142 Roma – tel. 06 5411754 - fax 06 5410696
 - Ufficio F7 – Piazza Giovanni Bovio, 22 – 80133 Napoli – tel. 081 5510049 - fax 081 5519460

 - **MERCATO DEL GAS**
 - Ufficio D1 – Via Molise, 2 – 00187 Roma – tel. 06 47052796 – fax 06 47052036

ELENCO DELLE ISTANZE

Aggiornamento al 28 febbraio 2007

ISTANZE DI PERMESSO DI RICERCA IN TERRA

N.	Pubbl. BUIG	Arrivo	Denominazione istanza	Società titolari	Zona	Province	Area Km ²
1	XL-4	03/96	PLATACI	ENI	CALABRIA	CZ	181,86
2	XL-8	07/96	MONTE CARBONE	ENI	BASILICATA (357,84) PUGLIA (98,64)	MT BA-TA	456,48
3	XL-8	07/96	MANDURIA	ENI	PUGLIA	TA-LE	959,40
4	XL-8	07/96	MASSAFRA	ENI	PUGLIA (997,04) BASILICATA (2,60)	TA-BA MT	999,64
5	XL-12	11/96	MURO LUCANO	ITALMIN PETROLI	BASILICATA (117,03) CAMPANIA (0,20)	PZ SA	117,23
6	XLI-8	07/97	FRUSCI	ENI	BASILICATA	PZ	237,13
7	XLI-9	08/97	SORGENTE NUOVA (1)	FINA, MOBIL, ENTERPRISE O., ENI	BASILICATA	PZ	13,06
8	XLII-1	12/97	MASSERIA LA ROCCA (1)	BRITISH GAS RIMI, ENI	BASILICATA	PZ	13,06
9	XLII-3	02/98	SPEZZANO ALBANESE	ENI	CALABRIA	CS	743,00
10	XLII-11	10/98	OLIVETO LUCANO	TOTAL ITALIANA, B.G.INT ESSO	BASILICATA	MT-PZ	188,23
11	XLIII-10	09/99	S. GIOVANNI TEATINO	ENI	ABRUZZO	PE-CH	199,10
12	XLIII-10	09/99	FIUME BRADANO	ENI	BASILICATA (198,80) PUGLIA (121)	MT TA	319,80
13	XLIV-3	02/00	GROTTE DEL SALICE	SHELL ITALIA E&P	BASILICATA	PZ-MT	118,14
14	XLIV-8	07/00	BARDONE	STARGAS ITALIA, PETROREP IT.	EMILIA ROMAGNA	PR	51,46
15	XLIV-8	07/00	CORANA	ITALMIN EXPLORATION	PIEMONTE (412,58) LOMBARDIA (63,65)	AL PV	476,23
16	XLV-2	02/01	CIVITAQUANA	RIGO OIL COMPANY	ABRUZZO	PE-CH-TE	615,37
17	XLVI-4	03/02	CAROVILLI	WPN Resources Ltd	MOLISE (599,8) ABRUZZO (73,4)	IS-CB AQ	673,20
18	XLVI-8	07/02	NUSCO	ITALMIN	CAMPANIA	AV-BN	698,50
19	XLVI-11	10/02	TERRA DEL SOLE	NORTHSUN ITALIA	EMILIA ROMAGNA	FO-RA	214,85
20	XLVII-4	03/03	MONTELURO	PETREN	MARCHE (287,01) EMILIA R. (77,85)	PS - RN	364,86
21	XLVII-10	09/03	RECANATI	COSTRUZIONE CONDOTTE S.r.l.	MARCHE	MC-AN	72,54
22	XLVII-11	10/03	IOLANDA DI SAVOIA	GEOGAS	EMILIA ROMAGNA	FE	119,50
23	XLVII-11 XLIX-5	10/03 21/04	SULMONA	GAS DELLA CONCORDIA	ABRUZZO	AQ	(212,03) 188,95
24	XLVII-12	11/03	COLFELICE	VITTORITO PETROLEUM S.r.l.	LAZIO	FR	623,33
25	XLVII-12	11/03	NIBBIANO	EDISON SpA	EMILIA ROM. (402,91) LOMBARDIA (344,37)	PC-PV	747,28
26	XLVIII-4	03/04	CASE SPARSE	BRITISH GAS INTERNATIONAL BV	LOMBARDIA (12,60) PIEMONTE (11,60)	PV-NO	24,20
27	XLVIII-5	04/04	BELFORTE	HERITAGE PETROLEUM PLC	TOSCANA	PI-SI	510,85
28	XLVIII-5	04/04	CINIGIANO	HERITAGE PETROLEUM PLC	TOSCANA	GR-SI	303,30
29	XLVIII-5	04/04	SIENA	HERITAGE PETROLEUM PLC	TOSCANA	SI-FI	477,96
30	XLVIII-7	06/04	MORGETTA	COSTRUZIONE CONDOTTE S.r.l.	MOLISE	CB	6,10
31	XLVIII-8	07/04	GATTINARA	NORTHERN PETROLEUM LIMITED	PIEMONTE (462,14) LOMBARDIA (7,65)	NO-VC-BI- VA	462,14
32	XLVIII-9 L-2	08/04	FIUME BRUNA	Independent Energy Solutions	TOSCANA	GR	246,87
33	XLVIII-10	09/04	BOSCO	Consorzio Intercomunale Metanodotto Panaro	EMILIA ROMAGNA	MO-BO	9,85
34	XLVIII-10	09/04	DARDAGNOLA	Consorzio Intercomunale Metanodotto Panaro	EMILIA ROMAGNA	MO-BO	24,65
35	XLVIII-	09/04	CASALE COCCHI	GROVE ENERGY Ltd	EMILIA ROMAGNA	RA	2,45

	10						
36	XLVIII-11	10/04	SAMBUCETO	PETREN s.r.l.	MARCHE	MC-AN	147,59
37	XLVIII-11	10/04	TORRENTE PARMA	EDISON	EMILIA ROMAGNA	PR-RE	666,22
38	XLVIII-11	10/04	LA SACCA	NORTHERN PETROLEUM (UK) LIMITED	EMILIA ROMAGNA	RA	52,35
39	XLVIII-11	10/04	CORROPOLI	JKX Italia limited	MARCHE	AP	168,00
40	XLIX-3	02/05	PUNTA MARINA	NORTHERN PETROLEUM (UK)	EMILIA ROMAGNA	RA	29,70
41	XLIX-4	03/05	COSTA PAVESI (14)	COMPAGNIA GENERALE IDROCARBURI	EMILIA ROMAGNA	PR	341,85
42	XLIX-6	05/05	ALTEDO	COMPAGNIA GENERALE IDROCARBURI	EMILIA ROMAGNA	BO-FE	190,87
43	XLIX-6	05/05	PIZZO SCIABOLONE	GAS PLUS ITALIANA	BASILICATA	MT	96,22
44	XLIX-7	06/05	BRIENZA	JKX ITALIA	BASILICATA	PZ	75,86
45	XLIX-7	06/05	SANTA MARGHERITA (14)	SVILUPPO RISORSE NATURALI	EMILIA ROMAGNA	PR	308,83
46	XLIX-7	06/05	CASCINA CAMPAZZO (15)	NORTHSUN ITALIA	LOMBARDIA	BS-CR	161,80
47	XLIX-7	06/05	LA RISORTA	NORTHSUN ITALIA	VENETO EMILIA ROMAGNA	RO-FE	369,50
48	XLIX-8	07/05	LA PROSPERA	NORTHSUN ITALIA	VENETO EMILIA ROMAGNA	RO-FE	110,00
49	XLIX-8	07/05	OPERA	NORTHSUN ITALIA	LOMBARDIA	MI-PV	329,00
50	XLIX-8	07/05	SOLAROLO (16)	GROVE ENERGY	EMILIA ROMAGNA	BO-FO-RA	258,45
51	XLIX-9	08/05	S.MARTINO (17)	TERRACON	EMILIA ROMAGNA	PR	250,70
52	XLIX-10	09/05	ANZI	ENI DIVISIONE E&P	BASILICATA	PZ	117,40
53	XLIX-10	09/05	SATRIANO DI LUCANIA	ENI DIVISIONE E&P	BASILICATA	PZ	104,30
54	XLIX-10	09/05	LA CERASA	SHELL ITALIA E&P	BASILICATA	PZ	75,86
55	XLIX-10	09/05	MONTE CAVALLO	SHELL ITALIA E&P	BASILICATA	PZ-SA	211,90
56	XLIX-10	09/05	PIGNOLA	SHELL ITALIA E&P	BASILICATA	PZ	54,83
57	XLIX-10	09/05	MOLINELLA (18)	COMPAGNIA GENERALE IDROCARBURI	EMILIA ROMAGNA	BO-FE	506,20
58	XLIX-11	10/05	TRIGOLO (15)	ENI DIVISIONE E&P	LOMBARDIA	BS-CR	161,80
59	XLIX-12	11/05	GRASSANO (23)	ENERGIA DELLA CONCORDIA	BASILICATA	MT	66,24
60	XLIX-12	11/05	BARZANO (19)	EDISON	LOMBARDIA	BG-LC-MI	297,60
61	XLIX-12	11/05	SANTA CROCE	SVILUPPO RISORSE NATURALI	CAMPANIA MOLISE	BE-CB	745,60
62	XLIX-12	11/05	MORDANO (16)	PO VALLEY OPERATIONS PTY	EMILIA ROMAGNA	BO-FO-RA	258,45
63	XLIX-12 L-3	11/05	CIPRESSI	ENI	ABRUZZO	PE-TE	101,20 144,43
64	XLIX-12	11/05	ROSETO DEGLI ABRUZZI (20)	ENERGIA DELLA CONCORDIA	ABRUZZO	TE	13,40
65	XLIX-12	11/05	PONTE DEI GRILLI (16)	ALEANNA RESOURCES	EMILIA ROMAGNA	BO-FO-RA	258,45
66	L-1	12/05	CORTE DEI SIGNORI	ALEANNA RESOURCES	EMILIA ROMAGNA	FE	248,70
67	L-1	12/05	PANNOCCHIA (17)	EDISON	EMILIA ROMAGNA	PR	250,70
68	L-1	12/05	MAZZALASINO (22)	PO VALLEY OPERATIONS PTY	EMILIA ROMAGNA	MO-RE	197,80
69	L-1	12/05	PODERE GALLINA (18)	PO VALLEY OPERATIONS PTY	EMILIA ROMAGNA	BO-FE	506,20
70	L-1	12/05	POGGIO MORELLO	ENERGIA DELLA CONCORDIA	MARCHE ABRUZZO	AP-TE	83,19
71	L-1	12/05	SAN GERVASIO	ENERGIA DELLA CONCORDIA	ABRUZZO	TE	68,12
72	L-2	01/06	SASSUOLO	TERRACON	EMILIA ROMAGNA	MO-RE	252,26
73	L-2	01/06	BADILE	ENERGIA DELLA CONCORDIA	LOMBARDIA	MI-PV	154,50
74	L-2	01/06	COLLE GINESTRE	COMPAGNIA GENERALE IDROCARBURI	ABRUZZO MOLISE	CB CH	86,55
75	L-2	01/06	GENZONE (21)	ENERGIA DELLA CONCORDIA	LOMB. (318,70) EMILIA ROM. (3,30)	LO-PV PC	322,00
76	L-2	01/06	POSTA DEL GIUDICE	ENERGIA DELLA CONCORDIA	PUGLIA	FG	113,60
77	L-2	01/06	SERRA DEI GATTI (24)	INTERGAS PIÙ	PUGLIA	FG	121,80
78	L-3	02/06	OSSOLA (19)	PO VALLEY OPERATIONS PTY	LOMBARDIA	BG-LC-MI	297,60
79	L-3	02/06	MASSERIA MANFREDI (26)	COMPAGNIA GENERALE IDROCARBURI	ABRUZZO	PE	78,65

80	L-4	03/06	SAN GIOVANNI (28)	TERRACON	EMILIA ROMAGNA	MO-RE	104,70
81	L-4	03/06	SANT'ANNA (20)	COR.PRO.ITALIA, TERRACON	ABRUZZO	TE	13,40
82	L-4	03/06	BELGIOIOSO (21)	ALEANNA RESOURCES	LOMBARDIA EMILIA ROM.	LO-PV-PC	322,00
83	L-4	03/06	BUGIA (22)	ALEANNA RESOURCES	EMILIA ROMAGNA	MO-RE	197,80
84	L-4	03/06	MEDOLA (25)	ALEANNA RESOURCES	EMILIA ROMAGNA	BO-MO	448,80
85	L-4	03/06	PALAZZO GERVASIO SAN	ALEANNA RESOURCES	PUGLIA BASILICATA	BA-PZ	561,00
86	L-4	03/06	PONTE DEL DIAVOLO	ALEANNA RESOURCES	EMILIA ROMAGNA	FE	204,60
87	L-4	03/06	TORRENTE FREDDA (23) ACQUA	ALEANNA RESOURCES	BASILICATA	MT	66,24
88	L-4	03/06	ABBADIA CERRETO (29)	ENI	LOMBARDIA	CR-LO	91,82
89	L-4	03/06	VILLA MAZZAROSA (20)	INTERGAS PIÙ	ABRUZZO	TE	13,40
90	L-5	04/06	FAETO (24)	PETREN	PUGLIA	FG	121,80
91	L-5	04/06	BIBBIANO	TERRACON	EMILIA ROMAGNA	MO-PR-RE	411,90
92	L-5	04/06	SALICETO (30)	TERRACON	EMILIA ROMAGNA	PC	24,34
93	L-5	04/06	ZAPPOLINO (25)	EDISON	EMILIA ROMAGNA	BO-MO	448,80
94	L-5	04/06	COLLE DEI NIDI	GAS PLUS ITALIANA, INTERGAS PIÙ, PETROREP ITALIANA	MARCHE ABRUZZO	AP-TE	83,19
95	L-5	04/06	VILLA CARBONE	INTERGAS PIÙ. GAS PLUS ITALIANA	ABRUZZO	TE	68,12
96	L-6	05/06	MASSERIA DELLA GIOIA (24)	CONSUL SERVICE	PUGLIA	FG	121,80
97	L-7	06/06	MONTE GALLO (27)	GAS PLUS ITALIANA	MARCHE	AN-MC	122,10
98	L-7	06/06	S. ROCCO	COMPAGNIA GENERALE IDROCARBURI	ABRUZZO	CH	67,75
99	L-7	06/06	S. VENERE (26)	ENI, GAS PLUS ITALIANA	ABRUZZO	PE	73,12
100	L-8	07/06	ROCCA DI BOLIGNANO (27)	COR.PRO.ITALIA, TERRACON	MARCHE	AN-MC	122,10
101	L-8	07/06	BRISIGHELLA (31)	UNION EQUITIES CORPORATION	EMILIA ROMAGNA	FC-RA	246,00
102	L-8	07/06	FANTOZZA (28)	ALEANNA RESOURCES	EMILIA ROMAGNA	MO-RE	104,70
103	L-8	07/06	PRADA (29)	ALEANNA RESOURCES	LOMBARDIA	CR-LO	91,82
104	L-8	07/06	CENTRALE LUNA	BIG	UMBRIA	TR	2,524
105	L-9	08/06	MOLINO (30)	ALEANNA RESOURCES	EMILIA ROMAGNA	PC	24,35
106	L-9	08/06	LE SALINE (33)	ALEANNA RESOURCES	EMILIA ROMAGNA VENETO	FE-PD-RO	616,80
107	L-9	08/06	TRE PONTI (32)	ALEANNA RESOURCES	VENETO	PD-RO-VE- FE	742,80
108	L-10	09/06	POVEGLIANO	COMPAGNIA GENERALE IDROCARBURI	VENETO	TV	529,75
109	L-12	11/06	FAENZA (31)	GAS PLUS ITALIANA	EMILIA ROMAGNA	FC-RA	246,00
110	L-12	11/06	MARZENO (31)	TERRACON	EMILIA ROMAGNA	FC-RA	246,00
111	L-12	11/06	FONTANA AUTUNO	CELTIQUE ENERGIE PETROLEUM	BASILICATA	MT	80,82
112	L-12	11/06	MONTE NEGRO (34)	CELTIQUE ENERGIE PETROLEUM	BASILICATA	MT	287,70
113	L-12	11/06	POZZO FRASCAROSSA	CELTIQUE ENERGIE PETROLEUM	BASILICATA	MT	412,10
114	L-12	11/06	TORRENTE ALVO	CELTIQUE ENERGIE PETROLEUM	BASILICATA	MT	81,015
115	LI-1	12/06	QUATTRO CAMINI (32)	GROVE ENERGY	EMILIA ROMAGNA VENETO	PD-RO-VE- FE	742,80
116	LI-1	12/06	S. URBANO (33)	GROVE ENERGY	EMILIA ROMAGNA VENETO	FE-PD-RO	616,80
117	LI-1	12/06	SERRE ALTE (34)	CONSUL SERVICE	BASILICATA	MT	287,70
118	LI-1	12/06	VILLA GIGLI	CONSUL SERVICE, COMPAGNIA GENERALE IDROCARBURI	MARCHE	AN-MC	100,90
119	LI-2	01/07	CARITÀ (35)	CELTIQUE ENERGIE PETROLEUM	VENETO	TV	529,75
120	LI-2	01/07	BORGO DI FONTANE (35)	CONSUL SERVICE	VENETO	TV	529,75

Le istanze in concorrenza tra loro sono rilevabili dalla corrispondenza del numero tra parentesi

ISTANZE DI PERMESSO DI PROSPEZIONE IN MARE

N.	Public. BUIG	Arrivo	Denominazione istanza	Società titolare	Zona	Area Km ²
1	XL-10 L-5 L-7	09/05 04/06 06/06	d 4 E.P.-SA	SARAS	E - Mare Mediterraneo - Golfo di Cagliari	(1.150,00) 470,60
2	L-6 L-7	05/06 06/06	d 5 E.P.-SA	SARAS	E - Mare Mediterraneo - Golfo di Oristano	(855,15) 629,95

ISTANZE DI PERMESSO DI RICERCA IN MARE

N.	Public. BUIG	Arrivo	Denominazione istanza	Società titolare	Zona	Area Km ²
1	XL-1	12/95	d 146 D.R.-CN	CANADA NORTHWEST ITALIANA	D - Mare Ionio	162,28
2	XL-8	07/96	d 147 D.R.-AG	ENI	D - Mare Ionio	993,96
3	XLII-12	11/98	d 341 C.R.-PU	PUMA PETROLEUM	C - Mare Mediterraneo	658,75
4	XLIII-2	01/99	d 90 E.R.-PU	PUMA PETROLEUM	E - Mare Tirreno	683,13
5	XLIII-5	04/99	d 91 E.R.-PU	PUMA PETROLEUM	E - Mare Tirreno	643,12
6	XLV-8	07/01	d 342 C.R.-PU	PUMA PETROLEUM	C - Mare Mediterraneo	716,70
7	XLVII-5	04/03	d 345 C.R.-MF (1)	MAYFAIR PETROLEUM LIMITED	C - Canale di Sicilia	267,81
8	XLVII-8	07/03	d 346 C.R.-EA (1)	ENI - EDISON	C - Canale di Sicilia	267,81
9	XLVII-12	11/03	d 347 C.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	C - Canale di Sicilia	391,49
10	XLVIII-3	02/04	d 21 G.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	G - Canale di Sicilia	712,50
11	XLVIII-5	04/04	d 57 F.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	F e D - Mare Adriatico	734,50
12	XLVIII-6	05/04	d 58 F.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	F e D - Mare Adriatico	734,64
13	XLIX--5	04/05	d 59 F.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	F - Mare Ionio	730,75
14	L-1	12/05	d 349 C.R.-MD	MEDOIL	C - Canale di Sicilia	366,25
15	L-1	12/05	d 350 C.R.-MD	MEDOIL	C - Canale di Sicilia	589,69
16	L-4	03/06	d 60 F.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	F - Mare Adriatico	741,80
17	L-7	06/06	d 148 D.R.-CS	CONSUL SERVICE	D - Mare Ionio	162,28
18	L-7	06/06	d 61 F.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	F - Mare Adriatico	733,50
19	L-10	09/06	d 149 D.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	D - Mare Adriatico	735,70
20	L-11	10/06	d 492 B.R.-EL (2)	PETROCELTIC ELSA	B - Mare Adriatico	172,40
21	L-11	10/06	d 493 B.R.-EL (3)	PETROCELTIC ELSA	B - Mare Adriatico	327,10
22	L-11	10/06	d 494 B.R.-EL	PETROCELTIC ELSA	B - Mare Adriatico	287,50
23	L-11	10/06	d 495 B.R.-EL	PETROCELTIC ELSA	B - Mare Adriatico	165,00
24	L-11	10/06	d 496 B.R.-EL	PETROCELTIC ELSA	B - Mare Adriatico	263,49
25	L-11	10/06	d 497 B.R.-EL	PETROCELTIC ELSA	B - Mare Adriatico	407,40
26	L-11	10/06	d 498 B.R.-EL	PETROCELTIC ELSA	B - Mare Adriatico	526,80
27	L-11	10/06	d 499 B.R.-EL	PETROCELTIC ELSA	B - Mare Adriatico	269,68
28	L-11	10/06	d 500 B.R.-EL	PETROCELTIC ELSA	B - Mare Adriatico	123,90

29	LI-3	02/07	d 501 B.R.-GE (2)	GROVE ENERGY	B - Mare Adriatico	172,40
30	LI-3	02/07	d 502 B.R.-GE (3)	GROVE ENERGY	B - Mare Adriatico	327,10

Le istanze in concorrenza tra loro sono rilevabili dalla corrispondenza del numero tra parentesi

ISTANZE DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE IN TERRA

N.	Public. BUIG	Arrivo	Denominazione istanza	Società titolare	Regioni	Province	Area Km ²
1	XLVII-10	09/03	AGOSTA	ENI, PETROREP ITALIANA	EMILIA ROMAGNA	FE	26,93
2	XLIX-5	04/05	ABBADESSE	GROVE ENERGY	EMILIA ROMAGNA	RA	14,70
3	XLIX-6	05/05	CAPPARUCCIA	ENI, EDISON	MARCHE	AP	59,55
4	L-6	05/06	SILLARO	NORTHSUN ITALIA, PO VALLEY OPERATIONS PTY	EMILIA ROMAGNA	BO	7,37
5	L-7	06/06	AGLAVIZZA	JKX ITALIA	ABRUZZO	CH	7,32
6	L-8	07/06	MEZZOCOLLE	ENI	EMILIA ROMAGNA	BO-FE	144,90
7	L-8	07/06	S. ALBERTO	EDISON, NORTHSUN ITALIA, PO VALLEY OPERATIONS PTY	EMILIA ROMAGNA	BO	19,51
8	L-10	09/06	CASCINA CASTELLO	NORTHSUN ITALIA	LOMBARDIA	CR-LO-MI	14,49

Le istanze in concorrenza tra loro sono rilevabili dalla corrispondenza del numero tra parentesi

ISTANZE DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE IN MARE

N.	Public. BUIG	Arrivo	Denominazione istanza	Società titolare	Zona	Area Km ²
1	XL-4	02/88	d 26 B.C.-AG	AGIP	B - Mare Adriatico	58,48
2	XXXIX-3	02/95	d 23 A.C.-AG	AGIP	A - Mare Adriatico	58,32
3	XLI-1	12/96	d 1 G.C.-AG	AGIP, EDISON GAS	G - Canale di Sicilia	171,70
4	XLI-4	03/97	d 35 A.C.-AG	AGIP, ELF IDR. ITAL., PETR. IT. SPI	A - Mare Adriatico	144,17
6	XLV-3	02/01	d 37 A.C.-AG	ENI	A - Mare Adriatico	73,56
7	L-3	02/06	d 38 A.C.-AG	ENI, EDISON	A - Mare Adriatico	54,26
8	L-9	08/06	d 39 A.C.-EA	ENI	A - Mare Adriatico	103,60
9	L-10	09/06	d 29 B.C.-AG	ENI	B - Mare Adriatico	27,31
10	LI-1	12/06	d 6 F.C.-AG	ENI	F-Mare Jonio	76,69


Le istanze in concorrenza tra loro sono rilevabili dalla corrispondenza del numero tra parentesi

ISTANZE DI CONCESSIONE DI STOCCAGGIO


N.	Public. BUIG	Arrivo	Denominazione istanza	Società titolare	Regioni	Province	Area Km ²
1	XLVI-8	07/02	RIVARA	INDIPENDENT GAS MANAGEMENT	EMILIA ROMAGNA	MO-BO	117,14
2	XLVI-9	08/02	CORNEGLIANO	ITAL GAS STORAGE	LOMBARDIA	LO	24,23
3	XLVI-9	08/02	COTIGNOLA	EDISON STOCCAGGIO	EMILIA ROMAGNA	RA	22,14
4	XLVI-9	08/02	CUGNO LE MACINE	GEOGAS	BASILICATA	MT	48,16
5	XLVI-9	08/02	SAN POTITO	EDISON STOCCAGGIO	EMILIA ROMAGNA	RA	19,67
6	XLVI-9	08/02	SERRA PIZZUTA	GEOGAS	BASILICATA	MT	10,15
7		06/06	SINARCA	GAS PLUS ITALIANA	MOLISE	CB	20,49

Le istanze in concorrenza tra loro sono rilevabili dalla corrispondenza del numero tra parentesi.


PIANI TOPOGRAFICI
ALLEGATI ALLE ISTANZE ED AI DECRETI PUBBLICATI
NEL PRESENTE BOLLETTINO




TAV. 1 – Istanza di permesso di ricerca d 501 B.R.-GE




TAV. 2 - Istanza di permesso di ricerca d 502 B.R.-GE



TAV. 3 - Permesso di ricerca G . R 20 . NP



TAV. 4 - Permesso di ricerca G . R 21 . NP



TAV. 5 - Permesso di ricerca G . R 22 . NP